

Codice XST010

D.D. 15 luglio 2019, n. 585

Opere di urbanizzazione della Zona Urbana di Trasformazione denominata "Ambito 12.32 Avio Oval" (ZUT) cod. CIG 0416251D2D - cod. CUP J11B09000190002: autorizzazione al subappalto ex art. 118 D.lgs. n. 163/2006 per l'importo presunto di Euro 363.314,00 in capo all'A.T.I. GLOBAL COSTRUZIONI s.r.l. - EDILTAGLIO CEMENTO s.r.l.

Premesso che:

- la Regione Piemonte è proprietaria dell'Area sita nel Comune di Torino, Via Nizza 312, ricadente nel più vasto ambito denominato "zona urbana di trasformazione ambito 12.32 AVIO – OVAL" (denominata "ZUT");
- con deliberazione n. 41-6188 del 18.6.2007, la Giunta Regionale, condividendo il Master Plan generale avente ad oggetto l'insediamento del Palazzo della Regione sulle aree ex Fiat Avio ed R.F.I e le opere di urbanizzazione della Zona Urbana di Trasformazione, dava mandato alla Direzione Patrimonio e Tecnico di mettere in essere le azioni necessarie per la progettazione delle opere di infrastrutturali e di urbanizzazione della Z.U.T. in accordo al disegno urbanistico esecutivo e di procedere all'Accordo di programma di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000 d'intesa con il Comune di Torino e con R.F.I;
- con deliberazione n. 35-8805 del 19.5.2008, la Giunta Regionale approvava il progetto preliminare sia del Palazzo Regionale sia delle opere di urbanizzazione della Zona Urbana di Trasformazione redatto dal Raggruppamento di professionisti composto da Fuksas Associati s.r.l., A.I. Engineering s.r.l., A.I. Studio, Manens Intertecnica s.r.l. e Geodata S.p.A e ritenuto validabile, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 163/06 con rapporto di ispezione prot. n. 14805 del 28/12/2007, dell'associazione temporanea ITALSOCOTEC S.p.A - SOCOTEC S.A;
- con la medesima deliberazione veniva dato mandato al Responsabile del Procedimento di dare corso alla redazione dei progetti delle opere infrastrutturali e di urbanizzazione al fine di procedere all'approvazione nell'ambito dell'Accordo di Programma con applicazione della condizione sostitutiva al rilascio del permesso di costruire;
- con deliberazione n. 40-11364 del 4.5.2009, la Giunta Regionale approvava il progetto definitivo sia del Palazzo della Giunta e degli uffici regionali (PRGU) sia delle opere di urbanizzazione della Zona Urbana di Trasformazione redatto dal raggruppamento di professionisti composto da Fuksas Associati s.r.l., A.I. Engineering s.r.l., A.I. Studio, Manens Intertecnica s.r.l. e Geodata S.p.A e ritenuto validabile, ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo n. 163/2006 con rapporto di ispezione in data 20.10.2008 n. prot. 51331, dell'associazione temporanea ITALSOCOTEC S.p.a - SOCOTEC S.A;
- con deliberazione n. 1-12346 del 13.10.2009, la Giunta Regionale approvava lo schema di Accordo di Programma da sottoscrivere con il Comune di Torino, RFI S.p.A. e F.S. Sistemi Urbani S.r.l., finalizzato alla realizzazione di un programma di interventi nella "zona urbana di trasformazione denominata ambito 12.32 AVIO – OVAL" avente ad oggetto il Palazzo degli Uffici Regionali, i nuovi comparti edilizi e le opere infrastrutturali connesse, dando mandato al Responsabile e al Corresponsabile del Procedimento di provvedere al perfezionamento degli atti necessari alla sottoscrizione dell'accordo di programma stesso;

- con determinazione del Direttore Risorse Umane e Patrimonio n. 1163 del 23.10.2009 veniva approvato il progetto esecutivo ed i relativi allegati del solo Palazzo della Giunta redatto da Fuksas Associati s.r.l., A.I. Engineering s.r.l., A.I. Studio, Manens Intertecnica s.r.l. e Geodata S.p.A., ritenuto validabile, ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo n. 163/2006 in data 13.10.2009 ed indetta la gara avente ad oggetto la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del Palazzo della Regione Piemonte che verrà adibito ad uffici istituzionali ed amministrativi, attualmente in corso;
- il Raggruppamento di professionisti composto da Fuksas Associati s.r.l., A.I. Engineering s.r.l., A.I. Studio, Manens Intertecnica s.r.l. e Geodata S.p.A. presentava all'Amministrazione il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione della Zona Urbana di Trasformazione, ritenuto validabile dall'associazione temporanea ITALSOCOTEC S.p.a – SOCOTEC S.A., ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo n. 163/2006, con rapporto di ispezione del 14.12.2009 n. prot. 56967,
- con Determinazione dirigenziale n. 1471 del 22.12.2009 del Settore Attività Negoziale e Contrattuale della Direzione Regionale Risorse Umane e Patrimonio, veniva approvato il Progetto Esecutivo delle opere di urbanizzazione della Zona Urbana di Trasformazione denominata “Ambito 12.32 AVIO-OVAL” (tra le vie Nizza, Passo Buole, Canelli, Farigliano, il sedime ferroviario e il complesso Lingotto Fiere), procedendo nel contempo all'indizione di procedura di gara, ad evidenza pubblica ai sensi degli artt. 54, 55 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., e secondo il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari, nonché approvando, contestualmente, gli atti di gara costituiti da “Bando di gara”, disciplinare di gara, avviso di gara e schema di contratto, disciplinanti i criteri e le modalità della procedura di gara per la scelta dell'Appaltatore, per un importo a base d'asta, pari ad € 34.217.108,70=, di cui € 914.985,50 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;
- con Determinazione n. 561 del 12.09.2013 della Direzione Regionale Risorse Umane e Patrimonio venivano aggiudicati in via definitiva i lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione della Zona Urbana di Trasformazione denominata “Ambito 12.32 AVIO-OVAL” (tra le vie Nizza, Passo Buole, Canelli, Farigliano, il sedime ferroviario e il complesso Lingotto Fiere) – CIG n. 0416251D2D e CUP n. J11B09000190002 - alla Società STRABAG S.p.A., corrente in Bologna – Via Domenico Svampa n. 9 (P. IVA: 01935981207 e cod. beneficiario n. 249537), per l'importo complessivo di € 19.674.894,39 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 914.985,50 oltre I.V.A. per € 4.323.874,78 e così per complessivi € 24.913.754,66 o.f.i.;
- con il suddetto provvedimento amministrativo veniva contestualmente nominato il Dirigente Regionale Arch. Luigi ROBINO quale Responsabile del Procedimento, nonché a conferire l'incarico di Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 148 D.P.R. 207/2010 s.m.i., al funzionario regionale Arch. Silvana MARCHIORI;
- con Deliberazione n. 24-691 del 01.12.2014 la Giunta Regionale deliberava di affidare all'Arch. Luigi ROBINO “l'incarico di Direttore della Direzione regionale A18000 Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica” con effetto dal 9 dicembre 2014, dando atto che “consequente e contestualmente, vengono meno assegnazioni ed incarichi conferiti all'arch. Robino per effetto della D.G.R. n. 28-218 del 4.8.2014 ed ogni altro da questa discendente”;
- con Deliberazione 28-695 del 01.12.2014 la Giunta Regionale deliberava di attribuire con effetto dal 9 dicembre 2014, all'Arch. Maria Luisa TABASSO l'incarico di “responsabile della struttura temporanea XTS102 “Palazzo per uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione” – responsabile del procedimento”;

visto il contratto di appalto rep. n. 00244 del 22.07.2014, stipulato tra la Regione Piemonte (Committente) e l'impresa aggiudicataria STRABAG S.p.A., (Appaltatore), registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino 1 in data 24.07.2014 al n. 5934 serie 3;

considerato che il Direttore dei Lavori procedeva:

- in data 03.09.2014 alla consegna parziale dei lavori relativamente alle aree evidenziate nell'Allegato 1 del Verbale sottoscritto tra le parti ex art. 154 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., onde “consentire all'Appaltatore di eseguire accertamenti di misura, tracciamenti e ricognizioni preliminari all'avvio dei lavori”, nonché l'esecuzione “di quelle opere individuate dalla Stazione Appaltante come prioritarie per il funzionamento della nuova sede regionale”;
- in data 21.01.2015 alla seconda consegna parziale dei lavori per l'avvio di ulteriori prestazioni d'appalto;

atteso che con Determinazione del Direttore della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale n. 32 del 18.2.2015 veniva disposto di prendere atto della decadenza dell'Arch. Silvana MARCHIORI dal ruolo di Direttore Lavori dell'intervento in questione e di individuare quale nuovo Direttore dei Lavori l'Ing. Michele MARINO, funzionario tecnico del Settore Pianificazione, Programmazione della direzione OO.PP. e Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

dato atto che:

- con D.G.R. n. 56-1813 del 20.7.2015, ad oggetto: “*Art. 22 della l.r. 23/08: attribuzione dell'incarico di responsabile del settore SC A1405A “Logistica, edilizia e sistemi informativi”, articolazione della direzione A14000 “Sanità”, alla dirigente regionale arch. Maria Luisa TABASSO*”, a far data dal 3 agosto 2015, veniva individuato nel dirigente regionale Arch. Maria TABASSO il responsabile del Settore Regionale succitato;
- con D.G.R. n. 44-1923 del 27 luglio 2015 veniva conferito all'Arch. Maria Luisa TABASSO l'incarico di “*responsabile ad interim – responsabile del procedimento – della struttura temporanea XST002 per la gestione del progetto Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione*” con decorrenza 3 agosto 2015;
- con determinazione del Direttore della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale n. 246 del 02.10.2015, veniva disposto di “*individuare quale Direttore dei Lavori dell'opera in oggetto l'Ing. Giovanni Ruberto, funzionario tecnico del Settore Infrastrutture strategiche della Direzione OO.PP. e Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica*” in sostituzione dell'Ing. Michele Marino dimessosi dall'incarico;

considerato che successivamente il Direttore Lavori provvedeva:

- in data 15.06.2015 alla ripresa parziale delle aree, stralciando dalla disponibilità dell'Impresa una parte delle aree già oggetto delle precedenti due consegne parziali;
- in data 08.03.2017 alla 3^a consegna parziale provvisoria;
- in data 10.11.2017 alla 4^a consegna parziale provvisoria;
- in data 12.06.2018 alla 5^a consegna parziale provvisoria;
- in data 16.01.2019 alla 6^a consegna parziale provvisoria;
- in data 04.02.2019 alla 7^a consegna parziale definitiva;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 164 del 01.07.2015 con la quale, per le motivazioni in fatto e in diritto esposte e richiamate *per relationem*, veniva approvata una perizia di variazione in diminuzione, ai sensi dell'art. 162, comma 1 e 161, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. , con

riduzione stralcio della parte che concerne le opere della cabina elettrica CAB01 di cui al progetto esecutivo approvato con determinazione n. 1471/DB0710 del 22.12.2009 per effetto della quale l'importo contrattuale dell'appalto risultava diminuito di € 57.191,50 per lavori ed € 2.659,71 per oneri per la sicurezza e conseguentemente rideterminato in € 20.530.028,68, oneri per la sicurezza inclusi pari ad € 912.325,79, oltre IVA;

dato atto inoltre che con D.G.R. n. 28-3689 del 25.7.2016 la Giunta Regionale provvedeva:

- alla parziale modifica della scheda progettuale di cui alla D.G.R. n. 22-2268 del 27.6.2011 e s.m.i. avente ad oggetto l'istituzione della Struttura temporanea "Palazzo per Uffici della Regione Piemonte;
- a costituire la Struttura temporanea di livello dirigenziale denominata "XST006 – Gestione progetto, ZUT" per lo svolgimento, tra le altre cose, delle attività volte alla realizzazione degli interventi infrastrutturali riferiti all'esecuzione dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione della Zona Urbana di Trasformazione denominata "Ambito 12.32 AVIO-OVAL" – ZUT (Viabilità ed Infrastrutture);
- ad individuare l'Ing. Giovanni ARCURI quale Dirigente Responsabile della Struttura Temporanea XST006 per la realizzazione del progetto in argomento nonché Responsabile Unico del Procedimento dell'appalto in oggetto con decorrenza del suddetto incarico stabilito a far data dal 03.08.2016, dando atto che conseguentemente e contestualmente vengono meno assegnazione ed incarichi in precedenza al riguardo conferiti all'Arch. Maria Luisa TABASSO;

dato atto che con Delibera della Giunta Regionale n. 1 –3915 del 13.9.2016 la Struttura temporanea per la gestione del progetto "Gestione Progetto ZUT" – XST010 – a far data dal 3.10.2016, è stata incardinata nella Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio – A11000 – con sede in Piazza Castello n. 165 a Torino;

vista la Determinazione dirigenziale n. 578 del 31.10.2017 con la quale, per le motivazioni esposte nel provvedimento, veniva, fra le diverse cose, disposto:

- di approvare la perizia suppletiva e di variante n. 2 (rev. 3) , ai sensi dell'art. 132, comma 1 lett. b) e comma 3 del D.lgs n. 163/2006 ss.mm.ii., del predetto appalto;
- di dare atto che le opere di perizia comportano una maggiore spesa di € 573.237,58= o.f.e., così come riportato altresì nel relativo schema di atto di sottomissione, sottoscritto dall'Appaltatore con motivato dissenso, con il quale è stato previsto che l'Appaltatore assuma l'obbligo di eseguire i lavori di perizia n. 2 alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi, di cui al contratto d'appalto rep. n. 00244 del 22.07.2014, e successiva perizia in diminuzione approvata con Determinazione dirigenziale n. 164 del 1.7.2015, nonché ai Nuovi Prezzi individuati all'art. 4 dello schema contrattuale medesimo, per un maggior importo di € 523.522,90 per lavori ed € 49.714,68 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e che pertanto l'importo contrattuale viene rideterminato in € 20.141.225,79= o.f.e. per lavori al netto del ribasso d'as ta oltre € 962.040,47=o.f.e. per oneri per la sicurezza e così per complessivi € 21.103.266,26= o.f.e.;

dato atto che con D.G.R. n. 24-6419 del 26.01.2018 la Giunta Regionale provvedeva ad individuare, quale Responsabile ad interim della Struttura Temporanea XST010, l'Ing Anna Maria FACIPIERI, già Responsabile del Settore A1112C "Tecnico e Sicurezza ambienti di lavoro", revocando contestualmente l'incarico temporaneamente attribuito con D.G.R. n. 51-5993 del 24.11.2017, all'Ing. Stefania CROTTA, in sostituzione dell'ing. Giovanni Arcuri in quiescenza dal 01.12.2017;

atteso che il suddetto Appaltatore aveva dichiarato, all'atto dell'offerta di gara, l'intendimento di subappaltare le seguenti lavorazioni: categoria prevalente OG3 nonché le categorie OG6, OG11, OS1, OS13, OS21, OS34 scorporabili subappaltabili, così come previsto dagli atti di gara;

considerato in particolare che con riguardo alla categoria prevalente OG3 l'Impresa Appaltatrice aveva dichiarato di intendere subappaltare o concedere a cottimo le seguenti lavorazioni:

- *Noli, trasporti e opere provvisionali in genere;*
- *Prove e indagini in genere;*
- *Scavi e demolizioni in genere*
- *Rimozione in genere*
- *Esecuzione di riempimenti e rilevati in genere*
- *Consolidamento e opere di rinforzo in genere*
- *Drenaggi in genere*
- *Opere in c.a., casseri e ferro per armature*
- *Strutture prefabbricate in genere*
- *Varo di travi in genere*
- *Carpenterie metalliche*
- *Impermeabilizzazioni in genere*
- *Opere in ferro in genere*
- *Serramenti*
- *Pavimentazioni stradali in genere e relativi sottofondi*
- *Sistema di raccolta e smaltimento acque*
- *Esecuzione di polifore in genere*
- *Ripristino e nuove pavimentazioni stradali in genere*

vista la nota prot. ZUT 19.0233 dell' 8.7.2019, e la documentazione ad essa allegata, acclarata al prot. n. 55168/XST010 del 9.7.2019, con la quale l'Appaltatore ha comunicato di affidare all'A.T.I. GLOBAL COSTRUZIONI s.r.l. (mandataria) Part. IVA 03755290362 - EDIL TAGLIO CEMENTO s.r.l. (mandante) Part. IVA 00689200145, con sede in Fraz. Staggia - Via del Bosco – San Prospero a Modena, “*taglio e relativa demolizione di struttura in c.a. denominata “Rotonda Lingotto”*” Cat. OG3, per l'importo presunto di €. 363.314,00 compresi oneri sicurezza pari ad € 7.314,00 e oltre IVA;

vista la bozza del contratto di subappalto Prot. Documentale: DBAA.GLOBAL.SUB.010, Prot. Acquisiti 2019/F013 trasmesso dall'Appaltatore in allegato alla predetta nota prot. n. ZUT 19.0233 dell'8.7.2019 avente ad oggetto il “*taglio e relativa demolizione di struttura in c.a. denominata “Rotonda Lingotto”*” Cat. OG3,” per l'importo di € 363.314,00 compresi oneri sicurezza pari ad € 7.314,00 e oltre IVA;

considerato che nella suddetta istanza nonché nell'allegato Atto costitutivo dell'A.T.I. , di cui a scrittura privata sottoscritta in data 11.6.2019 alla presenza del Notaio Fabrizio Figurelli di Cavezzo (MO) che ne autentica le firme - rep. 28095 - Racc. 12.535 – registrata a Carpi il 12.6.2019 al n. 4687 serie 1T) viene, fra le diverse cose, riportato che le imprese GLOBAL COSTRUZIONI s.r.l. (Mandataria) ed EDIL TAGLIO CEMENTO s.r.l. (Mandante) sono riunite in A.T.I. di tipo verticale e viene inoltre evidenziato che la Società Mandataria esegue “... omissis lavori di scavi, demolizione, movimentazione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere e frantumazione;” mentre la Società Mandante “... omissis .. esegue lavori di demolizione selettiva (carotaggi, tagli con disco e filo diamantato);

dato atto che i lavori oggetto del subappalto sono ripartiti, in forza del suddetto Atto Costitutivo del medesimo raggruppamento temporaneo di Imprese, secondo le seguenti quote:

- GLOBAL COSTRUZIONI s.r.l. 77%;
- EDIL TAGLIO CEMENTO s.r.l. 23%;

visto il parere espresso dal Direttore dei lavori con comunicazione a mezzo posta elettronica dell'11.07.2019 con la quale, tra altre cose, evidenzia che: "...omissis... si rileva che l'unico prezzo confrontabile con quelli in appalto è il 25.A02.A95.005 (per il quale Strabag ha offerto in sede di gara € 23.30) che viene quotato € 20.00 quindi con uno sconto di circa il 18% ovvero compatibile con il limite di legge del 20%.

Tutti gli altri prezzi fanno riferimento a lavorazioni elementari per le quali non ci sono prezzi a base di gara..omissis...Non è quindi necessario concordarli e non rientrano in variante 3. Sono prezzi che Impresa stabilisce con un suo subappaltatore non con la Stazione Appaltante...omissis... la lavorazione demolizione è effettivamente da fare...omissis...l'unico prezzo riscontrabile 25.A02.A95.005 è congruo perchè ribassato meno del 20%...omissis..."

vista la successiva comunicazione a mezzo posta elettronica del 12.07.2019 con la quale il Responsabile del Procedimento precisa, tra le altre cose, che l'istanza di cui trattasi riporta la richiesta di subappalto in categoria OG3 mentre l'altra categoria OS23 in capo alla mandante (non compresa in quelle di appalto) rientrerà nella Cat. prevalente OG3;

atteso che nella suddetta comunicazione il R.U.P., nel recepire e condividere i contenuti del parere del D.L., evidenzia, fra il resto, che: "omissis *"Il subappalto è richiesto per lavori di taglio e relativa demolizione di struttura in cemento armato ...omissis... essendo il rapporto tra regione - stazione appaltante ed appaltatore, le lavorazioni oggetto di questo subappalto saranno contabilizzate ai prezzi di appalto e ricondotte alla voce relativa alle demolizioni, unico prezzo confrontabile presente nel computo, 25.A02.A95.005 per il quale Strabag ha offerto € 23.30 (il subappalto indica come prezzo € 20.00 con uno sconto di circa il 18% e quindi compatibile con il limite di legge del 20%) mentre tutti gli altri prezzi fanno riferimento a lavorazioni elementari per le quali non ci sono prezzi a base di gara."* e contestualmente ribadisce quanto riportato dal D.L. in merito alla circostanza che non risulta necessario concordare le lavorazioni elementari in quanto le demolizioni sono previste come opere compiute e l'Appaltatrice può usare i metodi di demolizione che ritiene ed il volume demolito verrà moltiplicato per il prezzo della voce 25.A02.A95.005;

dato atto che la normativa in vigore durante l'espletamento della procedura di gara dell'appalto in oggetto era, tra l'altro, costituita da:

- D.lgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m.i. - *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;*

- D.P.R. n. 207/2010 (abrogato parzialmente dal D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.), ma normativa tuttora integralmente vigente per il contratto di cui trattasi) che all'art. 108 prevede:

"2. Nel bando di gara è indicato l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la relativa categoria generale o specializzata considerata prevalente nonché tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro, con i relativi importi che sono scorponabili e che a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo con i limiti di cui all'art. 109.

3. Le ulteriori categorie generali e specializzate di cui al comma 2 sono quelle che, a scelta del progettista in sede di redazione del progetto a base di gara, sono o di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro ovvero di importo superiore a 150.000 Euro."

preso atto infatti che l'art. 216, 1° comma del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. stabilisce che:

“1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.”.

Atteso che considerazione della disciplina innanzi richiamata, la categoria di lavorazioni OS23 non era stata evidenziata nella documentazione di gara;

considerato che:

- l'estratto del *“Manuale sull'attività di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici”* emesso dall'ANAC e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che all'art. 2_3_4) *“Utilizzo dei lavori subappaltati per la qualificazione”* precisa *“A) Con riguardo alla qualificazione delle imprese alle quali sono state affidate lavorazioni in subappalto, al comma 1 della lettera a) dell'art. 85 è stabilito che «le lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici sono classificabili ai sensi delle tabelle di cui all'allegato A; l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette». Pertanto, le imprese subappaltatrici possono utilizzare, al fine del rilascio dell'attestazione di qualificazione, l'intero importo delle lavorazioni assunte in regime di subappalto e sulla base della loro effettiva natura con riferimento ad una delle declaratorie e, pertanto, senza alcun obbligo di riferimento alle categorie previste nel bando di gara (articolo 85, comma 1, lettera a, del Regolamento).”;*

- la Determina dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici (oggi ANAC) n. 8/2002 del 07.05.2002 che precisa (risposte al punto G) comma c) che *“i certificati di esecuzione dei lavori (articolo 22, comma 7 ed allegato D del DPR 34/2000) devono indicare, come specificato dall'Autorità in più occasioni ed in ultimo nella determinazione n. 6/2002, le categorie dei lavori realmente eseguiti”* ;

accertata, tenuto conto di tutto quanto nel complesso riportato e dei pareri di cui sopra resi dalla Direzione Lavori e dal R.U.P., la rispondenza della richiesta del subappalto in questione agli interventi indicati in sede d'offerta come subappaltabili in quanto le lavorazioni oggetto dell'istanza di subappalto risultano ascrivibili per quanto attiene alle lavorazioni assunte dalla Società Mandataria nell'A.T.I. verticale innanzi descritta alla categoria OG3 e per quanto riguarda le lavorazioni specificate assunte dalla Società Mandante ascrivibili alla categoria OS23, rientrante nella categoria prevalente OG3;

attesta l'iscrizione dell'Impresa GLOBAL COSTRUZIONI s.r.l. alla CC.I.A.A. di Modena;

attestata l'iscrizione dell'Impresa EDIL TAGLIO CEMENTO s.r.l. alla CC.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi;

considerata l'attestazione n. 25102/17/00 rilasciata all'Impresa GLOBAL COSTRUZIONI s.r.l. il 26.6.2019 da SOA GROUP., per le categorie OG1 class. V, OG3 class. III bis, OG8 class. I, OG12, class. V, OS3 class. I, OS23 class. VI, OS28 class. I e OS30 class. I in corso di validità;

considerata l'attestazione n. 5663/57/01 rilasciata all'Impresa EDIL TAGLIO CEMENTO s.r.l. il 28.5.2019 da SOA LAGHI, per la categoria OS23 class. III, in corso di validità;

verificata la regolarità contributiva, ex art. 6, c. 5, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., dell'Impresa GLOBAL COSTRUZIONI s.r.l di cui al DURC ON LINE Prot. INAIL-15944443 con scadenza il 07.08.2019;

verificata la regolarità contributiva, ex art. 6, c. 5, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., dell'Impresa EDIL TAGLIO CEMENTO s.r.l. di cui al DURC ON LINE Prot. INAIL-17119748 con scadenza il 24.10.2019;

viste le iscrizioni delle Imprese GLOBAL COSTRUZIONI s.r.l. e EDIL TAGLIO CEMENTO s.r.l. rispettivamente alle "white list" delle Prefetture di Modena e Milano, in corso di validità;

considerato che le imprese dell'A.T.I. subappaltatrice risultano, sulla base della documentazione prodotta in allegato alla richiesta e di quanto verificato d'ufficio dalla Stazione Appaltante, in possesso dei requisiti di qualificazione all'esecuzione dei lavori pubblici, nonché di quelli di regolarità contributiva e di quelli relativi alla succitata disciplina antimafia;

dato atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed art. 8 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., la Regione Piemonte provvederà a dare comunicazione del presente provvedimento all'Osservatorio dei Contratti pubblici mediante l'inoltro dell'apposita scheda all'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici;

dato atto che, il presente subappalto è autorizzato a titolo amministrativo mentre per l'effettuazione delle prestazioni codesta A.T.I. appaltatrice dovrà concordare con la D.L. ed il C.S.E. per le rispettive competenze, la data dell'inizio delle lavorazioni, le modalità esecutive e quant'altro si renda necessario sulla base delle lavorazioni d'appalto contrattualizzate;

vista la L. n. 190/2012 e s.m.i.;

visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021 approvato con D.G.R. n. 1 – 8910 DEL 16.05.2019;

vista la Circolare del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039-SA001 del 7.9.2017;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 s.m.i.;

visto l'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

visto il D.P.R. n. 207/2010 s.m.i.;

determina

- di autorizzare, per le motivazioni in premessa esposte, la Società STRABAG S.p.A., corrente in Bologna, aggiudicataria dell'appalto per la realizzazione, dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione della Zona Urbana di Trasformazione denominata "Ambito 12.32 AVIO-OVAL" (tra le vie Nizza, Passo Buole, Canelli, Farigliano, il sedime ferroviario e il complesso Lingotto Fiere) – CIG n. 0416251D2D e CUP n. J11B09000190002, ad affidare in subappalto all'A.T.I. GLOBAL COSTRUZIONI s.r.l. (mandataria) Part. IVA 03755290362 - EDIL TAGLIO CEMENTO s.r.l. (mandante) Part. IVA 00689200145, con sede in Fraz. Staggia - Via del Bosco –

San Prospero a Modena, l'esecuzione di *“taglio e relativa demolizione di struttura in c.a. denominata “Rotonda Lingotto”* per l'importo presunto di €. 363.314,00 compresi oneri sicurezza pari ad € 7.314,00 e oltre IVA ripartiti in forzadell'Atto Costitutivo del medesimo raggruppamento di cui a scrittura privata, citata in narrativa, secondo le seguenti quote:

- GLOBAL COSTRUZIONI s.r.l 77%
- EDIL TAGLIO CEMENTO s.r.l. 23%

e pertanto:

- . per presunti € 279.751,78 o.f.e. per lavorazioni ascrivibili alla Cat. prevalente OG3 in capo all'Impresa Mandataria GLOBAL COSTRUZIONI s.r.l.;
- . per presunti € 83.562,22 o.f.e. per lavorazioni ascrivibili alla cat. OS23 rientranti nella Cat. prevalente OG3 in capo all'Impresa Mandante EDIL TAGLIO CEMENTO;

- di dare atto che il presente subappalto è autorizzato a titolo amministrativo mentre per l'effettuazione delle prestazioni codesta A.T.I. Appaltatrice dovrà concordare con la D.L. ed il C.S.E, per le rispettive competenze, la data dell'inizio delle lavorazioni, le modalità esecutive e quant'altro si renda necessario sulla base delle lavorazioni d'appalto contrattualizzate;

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed art 8 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la Regione Piemonte provvederà a dare comunicazione del presente provvedimento all'Osservatorio dei Contratti pubblici mediante l'inoltro dell'apposita scheda all'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici.

La presente determinazione non comporta impegno di spesa e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33/2013 trattandosi di fattispecie (prestazioni in subappalto direttamente liquidate dall'Impresa Appaltatrice) non riconducibile a tale disciplina.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
STRUTTURA TEMPORANEA PER LA
GESTIONE DEL PROGETTO ZUT
Ing. Anna Maria FACIPIERI

VISTO DI CONTROLLO
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
Dott. Giovanni LEPRI

XST010/RC/AM/CT